

DELIBERAZIONE 30 APRILE 2025

188/2025/R/COM

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 137/2016/R/COM (TIUC)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1337^a riunione del 30 aprile 2025

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 marzo 2016, 137/2016/R/com, e il relativo Allegato A (di seguito: TIUC);
- la deliberazione del 25 novembre 2021, 512/2021/R/gas e il relativo Allegato A, "Regolazione del Servizio di Misura sulla Rete di Trasporto del Gas Naturale" (di seguito: RMTG);
- il testo integrato "Criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto" (RTRG) *pro tempore* vigente;
- il testo integrato "Regolazione Tariffaria per il Servizio di Trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica" (RTTE) *pro tempore* vigente

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 12, alla lettera f), della legge 481/95, prevede che l'Autorità emani direttive per la separazione contabile e amministrativa che consentano di evidenziare separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalle convenzioni, verificando i costi delle singole prestazioni al fine di assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione, garantendo altresì un confronto con i costi di servizi analoghi in altri Paesi e la pubblicizzazione dei dati raccolti;
- il TIUC definisce le disposizioni in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori regolati dall'Autorità ed i relativi obblighi di comunicazione

CONSIDERATO CHE:

- con l'approvazione della RMTG, l'Autorità ha definito:
 - a) le responsabilità ed il perimetro delle attività di *metering* e *meter reading*;

- b) i requisiti minimi e ottimali di carattere impiantistico, prestazionale e manutentivi;
- c) predefiniti livelli di qualità del servizio accompagnati da un sistema di incentivazione connesso al rispetto di tali livelli di qualità;
- d) il sistema di monitoraggio del rispetto dei requisiti e dei livelli di qualità;
- a tal fine, all'impresa maggiore di trasporto è stato affidato, tra l'altro, un ruolo di coordinamento operativo nell'implementazione della RMTG;
- le operazioni di cui sopra generano in capo all'impresa maggiore di trasporto specifiche partite economiche relative al monitoraggio della qualità del servizio

CONSIDERATO CHE:

- sulla base dell'attuale definizione delle attività e dei comparti prevista dal TIUC, le operazioni relative al piano di difesa sono allocate in parte all'attività di trasmissione dell'energia elettrica e in parte all'attività di dispacciamento dell'energia elettrica e ciò non risulta coerente con l'esigenza di rendicontazione dei costi, anche di carattere tariffario, in un unico comparto;
- sulla base dell'attuale definizione dei comparti prevista dal TIUC, per ciascun impianto di rigassificazione del gas naturale liquefatto sono definiti sei comparti, la cui distinzione si è rilevata nel tempo non più utile ai fini delle esigenze informative dell'Autorità e quindi semplificabile anche a vantaggio delle imprese interessate

RITENUTO OPPORTUNO:

- in ottemperanza a quanto previsto dalla RMTG, creare un nuovo comparto *ad hoc*, all'interno dell'attività di misura del gas naturale, al fine di consentire all'impresa maggiore di trasporto la corretta rendicontazione delle partite economiche relative al monitoraggio della qualità del servizio;
- al fine di semplificare le rendicontazioni contabili da parte delle imprese interessate e di agevolare le determinazioni tariffarie, allocare le partite economiche relative al piano di difesa all'interno di un unico comparto dell'attività di trasmissione dell'energia elettrica;
- al fine di semplificare le rendicontazioni contabili da parte delle imprese interessate, ridurre i comparti relativi a ciascun impianto dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, portandoli da sei a quattro

DELIBERA

1. di apportare le seguenti modifiche al TIUC, con effetto dall'esercizio che si apre successivamente al 31 dicembre 2023:
 - i. all'articolo 4, comma 4.4, la lettera f) è sostituita con la seguente:

- “f) la realizzazione delle infrastrutture di rete relative al piano di difesa e la realizzazione di impianti di accumulo per applicazioni in potenza ammesse al riconoscimento tariffario dall’Autorità, e le operazioni volte a garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, ivi incluse quelle funzionali al dispacciamento.”;
- ii. all’articolo 4, comma 4.5, alla lettera e) le parole “le operazioni rientranti nel piano di difesa funzionali al dispacciamento” sono soppresse;
- iii. all’articolo 6, comma 6.2, dopo il comparto di cui alla lettera f) è aggiunto il nuovo comparto g) con la seguente definizione:
“g) le operazioni volte a garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, ivi incluse quelle funzionali al dispacciamento.”
- iv. all’articolo 6, comma 6.3, la definizione del comparto di cui alla lettera e) è abrogata;
- v. all’articolo 6, comma 6.9, la definizione del comparto di cui alla lettera a) è sostituita con la seguente:
“a) ricezione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto, inclusive dei relativi sistemi ausiliari”
- vi. all’articolo 6, comma 6.9, i comparti b) e d) sono abrogati;
- vii. all’articolo 6, comma 6.14, dopo il comparto di cui alla lettera i), è aggiunto il seguente comparto:
“j) monitoraggio della qualità del servizio”;
- viii. all’articolo 6, comma 6.14, dopo il quarto punto è aggiunta la seguente indicazione:
“• il “monitoraggio della qualità del servizio” consta nelle operazioni di coordinamento operativo nella fase di implementazione della regolazione del servizio di misura sulla rete di trasporto gas di cui alla RMTG, nelle operazioni di monitoraggio dei requisiti e dei livelli di servizio delle attività di meter e meter reading, nonché nelle operazioni legate ai meccanismi di incentivazione economica, anche di natura passante.”;
2. di pubblicare il presente provvedimento e il testo del TIUC, come modificato dalla presente deliberazione, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

30 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini